



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale

==.==.==.==.==.

N. 2 del 24-11-2022

COPIA

OGGETTO: Riapprovazione Regolamento Imposta di Soggiorno

L'anno **duemilaventidue** ed addì **ventiquattro** del mese di **novembre** con inizio alle ore **17:34** in modalità videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, il Commissario Straordinario dott. Remo Ortu

Assiste il Segretario comunale Giovanni Mattei

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 86 del 14.11.2022, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Villasimius e il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 34/7 dell'11 novembre 2022 recante ad oggetto "Scioglimento del Consiglio comunale di Villasimius e nomina del Commissario straordinario";

RICHIAMATO inoltre il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 86 del 14 novembre 2022 recante ad oggetto "Scioglimento del Consiglio Comunale di Villasimius e nomina del Commissario straordinario" con il quale viene sciolto il Consiglio Comunale di Villasimius e viene nominato quale Commissario Straordinario il dott. Remo Ortu per la provvisoria gestione del Comune di Villasimius fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

VISTO l'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 recante la disciplina dell'imposta di soggiorno e, segnatamente

- Il comma 1, a mente del quale, *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali."*
- Il comma 3 che recita: *"Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel già menzionato regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo";*

VISTO in particolare il comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs 23/2011, così come novellato da ultimo dal D.L. 73 del 21 giugno 2022, il quale prevede che *"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."*

VISTO il D.L. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, e in particolare;

- L'art. 13 comma 15- quater a mente del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, [...omissis....], hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."
- L'art. 15 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16, recante "Norme in materia di turismo" così come modificata, da ultimo dalla Legge Regionale 6 luglio 2018, numero 23, e, in particolare gli articoli:

- l'articolo 13, ai sensi del quale le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie: a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali; b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort; c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù;
- l'articolo 21-bis, rubricato "Locazione occasionale a fini ricettivi", ai sensi del quale la locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio (...).

VISTO il Regolamento dell'imposta di soggiorno nel Comune di Villasimius, approvato con deliberazione C.C. 28 del 29.06.2011, modificata con deliberazioni consiliari n. 38 del 30.09.2011 e n. 4 del 06.03.2017, riapprovato con delibera C.C. n. 3 del 31.01.2019 C.C. n. 11 del 14/03/2019 e, da ultimo, con delibera n°3 del 22/01/2020;

VISTO l'art. 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 22 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione, il miglioramento e la fruibilità del

patrimonio culturale, storico e ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente, un costante impegno di risorse finanziarie;

CONSIDERATO il nuovo dettato normativo dell'imposta di soggiorno introduce i controlli fiscali verso le strutture ricettive e i locatori occasionali;

RITENUTO, per quanto premesso:

1. di dover adeguare il regolamento dell'imposta di soggiorno alle nuove disposizioni di legge e in particolare al comma 1-ter dell'articolo 4 del d lgs 23/2011;
2. di voler estendere, a partire dal 2023, al mese di ottobre il tributo previsto per l'alta stagione;
3. di introdurre nell'art 8 la *lettera h)*, per dare copertura ai costi diretti per la gestione del tributo;

TENUTO CONTO della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6644/2018, pubblicata in data 23.11.2018 con cui è chiarito che l'imposta di soggiorno può essere commisurata alla categoria di alberghi e, quindi, in base alle stelle attribuite indipendentemente dai prezzi applicati;

VISTA l'unità proposta di regolamento, formato da n. 14 articoli, opportunamente modificato alla luce di quanto sopra;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del Tuel di cui al D.lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO, altresì il parere favorevole espresso dal revisore contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b7, del Tuel con verbale n. 71 del 22 novembre 2022 registrato al prot. n. 17208 del 23 novembre 2022;

DELIBERA

1. **di riapprovare** il regolamento comunale dell'imposta di soggiorno nel Comune di Villasimius nel testo formato da n. 14 articoli e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che il regolamento entra in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze;
3. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario
F.to Remo Ortu

Il Segretario comunale
F.to Giovanni Mattei

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione dal **29-11-2022** al **14-12-2022** per quindici giorni ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00

Il Segretario Comunale
F.to Giovanni Mattei

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-12-2022:
Perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione;

Il Segretario Comunale
F.to Giovanni Mattei

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li' 29-11-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO